



Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia

Ai Consiglieri Delegati degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia

LORO SEDI

Nota inviata via e-mail

E p.c.

Ai Componenti del Direttivo

Al Consigliere Nazionale
Ing. Gaetano Fedè

Al Coordinatore Comitato Iuniores
Ing. Vito Agosta

LORO SEDI

Prot. n° 114/18

Palermo, 24/05/2018

Oggetto: Sviluppo rurale - PRESENTAZIONE DOMANDE 2018 - domanda art. 72 - REGIONI

Facendo seguito ad analoga comunicazione di AGEA, tramite il servizio dedicato dell'Assessorato Regionale Agricoltura, si comunica che è disponibile l'applicazione per la presentazione delle domande di conferma ai sensi dell'art. 72 Reg. (UE) 1306/2013. Le funzionalità sono state attivate sulla base dei criteri descritti di seguito riportati:

Per le domande di conferma della nuova e vecchia programmazione, ad esclusione di:

- Domande misura 13
- Domande misura 12
- Domande ad UBA: misura 14 e tipologie della misura 10 ad UBA

è disponibile la presentazione della domanda art. 72 secondo le seguenti modalità:

- 1) L'azienda deve presentare una domanda di pagamento ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 come conferma per ciascuna domanda/misura presentata nel 2017;
- 2) All'atto della compilazione della domanda, il sistema effettua un riscontro rispetto all'ultimo fascicolo validato. Il controllo prevede che la superficie nell'ultimo fascicolo validato non abbia una superficie agricola inferiore a quella richiesta a premio nella domanda 2017.
- 3) Nel caso in cui l'azienda non abbia presentato domanda nell'anno 2017 (ad esempio sia necessario aderire ad un nuovo impegno per le misure pluriennali), non è consentita la presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013. È necessario presentare una domanda ordinaria di sostegno/pagamento.
- 4) Nel caso in cui l'azienda intenda aumentare la superficie che si intende sottoporre ad impegno, rispetto a quella inizialmente impegnata, non è consentita la presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013. È necessario presentare una domanda ordinaria.
- 5) Non è consentita la presentazione di una domanda art. 72 Reg. UE 1306/2013 nel caso in cui per l'impegno che si intende confermare sia già presente una domanda 2018 ordinaria in fase di compilazione, stampa o rilascio.

Fasi:



- A) Presentazione domanda art. 72 Reg. UE 1306/2013 entro il 15 giugno 2018.
- B) Comunicazione degli esiti dei controlli preliminari ai sensi dell'art. 15 del Reg. 809/2014 mediante comunicazione formale e relativi elenchi ai CAA successivamente al 1 giugno 2018.
- C) Le aziende, in relazione agli esiti dei controlli preliminari, presentano domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis Reg. UE 809/2014. La domanda ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis Reg. UE 809/2014 deve essere presentata improrogabilmente entro il 20 luglio 2018.
- D) In nessun caso la presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis Reg. UE 809/2014 può comportare una modifica all'impegno inizialmente assunto.

Cordialità.

IL SEGRETARIO

Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE

Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.